

6 SP

Csm Roma 23/03/2017
Protocollo P 4894/2017



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al sig. Direttore Generale
Direzione Generale per i
Sistemi Informativi Automatizzati
Ministero della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso
la Corte di Cassazione
ROMA

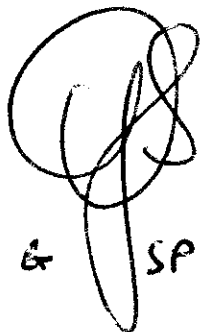
Ill.mo sig. Procuratore
Nazionale Antimafia
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI


Csm

Roma

23/03/2017

Protocollo

P 4894/2017

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 23/IN/2011. Modifiche alla Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 marzo 2017, ha adottato la seguente delibera:

“premesso che con delibera plenaria del 26 ottobre 2016 è stata approvata la nuova “*Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (RID e MAGRIF)*”;

considerato che con tale circolare è stata aggiornata e completata la disciplina del 2011, relativa ai magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID) ed ai magistrati di riferimento per l'informatica (MAGRIF), che costituiscono ormai una realtà consolidata di quel governo autonomo diffuso che caratterizza l'attuale e più avanzato sistema di intervento, propulsione e gestione dei processi di informatizzazione e di innovazione degli uffici giudiziari;

preso atto che, all'esito di questi primi mesi di applicazione della nuova circolare, appare opportuno effettuare un intervento correttivo in materia degli esoneri, in particolare di quelli previsti dall'art. 6 del testo a favore dei magistrati svolgenti la funzione di MAGRIF, anche all'esito di specifiche sollecitazioni in tal senso pervenute dai Dirigenti di numerosi uffici giudiziari, che hanno rappresentato l'insostenibilità degli esoneri obbligatori come previsti;

rilevato che l'art. 6 della predetta circolare, nel disciplinare i termini per l'esonero parziale dall'attività, espressamente dispone:

Art. 6 - Esonero

1. Il RID usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che consiste in una percentuale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del carico di lavoro e che tiene conto del numero dei magistrati professionali in pianta organica del distretto, così modulato: a) esonero del 20% nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica; b) esonero del 30% nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali; c) esonero del 40% nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali; d) esonero del 50% nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica.

L'esonero è obbligatorio.

2. Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 20 ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio.

3. I provvedimenti di esonero devono indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari).

4. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato negli uffici giudicanti e, analogamente, seguendo le procedure di variazione organizzativa negli uffici requirenti.

Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo.

5. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero anche verificandone l'effettività nel tempo, monitorando le statistiche delle attività dell'ufficio.

Rilevato allora che la percentuale di esonero prevista per i MAGRIF in una misura variabile tra il 20% ed il 30% del carico di lavoro, senza alcuna distinzione con riferimento alla dimensione dell'ufficio nel quale il MAGRIF si trova ad operare, richiede di essere modificata per le esposte ragioni;

constatato, quindi, che appare opportuno consentire ai dirigenti degli uffici di poter operare nell'ambito di una forbice più ampia (dal 10% al 30 %) all'interno della quale individuare l'esatta e specifica misura di esonero da accordare, che sia proporzionata alle dimensioni dell'ufficio, all'impegno richiesto ed ai progetti in corso;

considerato, inoltre, che deve anche essere introdotta la facoltatività dell'esonero per i MAGRIF operanti negli uffici fino a trenta magistrati in pianta organica, nei quali, le ridotte dimensioni dell'ufficio e la percentuale di scopertura, che affligge ormai in maniera generalizzata quasi tutti gli uffici giudiziari del Paese, potrebbe rendere insostenibile la fruizione obbligatoria dell'esonero, anche a causa delle ridotte dimensioni dell'ufficio.

Tanto premesso

delibera

di modificare l'art. 6.2 della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (RID e MAGRIF) che avrà la seguente formulazione:

2. Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 10 ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 30 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento."

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini